

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3747

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CACCAVALE

Modifica all'articolo 259 del codice di procedura penale, in materia di custodia dei beni mobili registrati sequestrati

Presentata il 25 gennaio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale situazione della finanza pubblica impone al legislatore di reperire tutti gli strumenti idonei per evitare ulteriori aggravii della medesima e di trovare tutte quelle soluzioni che in qualche modo mirino al risparmio del pubblico denaro.

La presente proposta di legge si muove in entrambe le direzioni. L'articolo 259, comma 1, del codice di procedura penale recita testualmente: « Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode idoneo, a norma dell'articolo 120 (non deve essere minore degli anni quattordici, o persona palesemente affetta da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psico-

trope: né persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva o a misura di prevenzione) ».

Il punto che qui si vuole trattare riguarda la custodia di beni mobili registrati (autovetture, autocarri e simili, motociclette, ciclomotori, eccetera).

Tali beni, a causa delle loro dimensioni, ad eccezione di rari casi (motociclette o ciclomotori), una volta sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, vengono affidati alla custodia di terzi. Di regola a soggetti che hanno disponibilità di ampi spazi a cielo aperto in quanto già esercenti attività di raccoglitori di auto non più marcianti (i cosiddetti demolitori).

Naturalmente i terzi nominati custodi percepiscono un compenso per tutto il tempo di durata della custodia.

La tariffa penale approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, e successive modificazioni (da ultimo l'articolo

5 della legge 13 luglio 1965, n. 836, — aumento delle indennità spettanti ai custodi in materia penale), stabiliva per i custodi una indennità giornaliera pari a lire 300.

La Corte costituzionale con sentenza 13-21 aprile 1989, n. 230, ha dichiarato l'illegittimità del succitato articolo 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836, nella parte in cui prevedeva la liquidazione dell'indennità giornaliera ai custodi in materia penale in lire 300.

La decisione della Corte si è basata sul presupposto che due strumenti analoghi, il sequestro amministrativo ed il sequestro penale, vedessero compensi per i custodi nettamente diversi.

Le prefetture, infatti, di regola hanno concordato con le locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a tariffe particolari, se pur inferiori a quelle applicate ai privati, di gran lunga più remunerative delle 300 lire giornaliere previste dalla tariffa penale.

In tal modo, dal 1989 in poi vi è stata una più che notevole lievitazione di esborsi da parte dell'Erario.

Si pensi che facendo una stima più che prudente si è passati, mediamente, dalle lire 9.000 alle lire 150.000 mensili.

A questo punto non può non prendersi in considerazione la durata del sequestro penale strettamente legato alla durata del processo penale. Sempre basandosi su tempi medi, il procedimento penale, nei suoi diversi gradi di giudizio, si esaurisce in un arco di tempo di quattro anni.

Alla fine di tale periodo l'Erario si troverà a dover corrispondere al custode, mediamente, la somma di lire 6.400.000.

Proiettando tale cifra su tutto il territorio nazionale si comprende bene la corporosità del problema.

Né va dimenticato che molto spesso i tempi si allungano, sia per la non sempre sollecita restituzione dei fascicoli da parte degli uffici del giudice del gravame a quelli del giudice di primo grado, sia perché le innumerevoli incombenze di cui sono oberati gli uffici giudiziari fanno sfuggire a chi di competenza il provvedimento sul bene in sequestro, con la conseguenza che si provvede solamente quando è lo

stesso custode a presentare la richiesta di compenso. Tutto ciò naturalmente comporta un'ulteriore lievitazione nelle erogazioni dell'Erario.

Va anche precisato che il recupero delle stesse somme, nei casi previsti, è aleatorio in quanto la vendita di un'autovettura, incidentata o meno, di un modello divenuto con il passare degli anni ormai desueto, non reca alcun tangibile ristoro alle casse dello Stato.

È altresì da rilevare che la Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia in una sua recente determinazione, nel lamentare le carenze del legislatore, ha praticamente invitato la autorità giudiziaria competente a liquidare i compensi ai custodi penali, a farlo in modo equitativo tenendo comunque presente l'interesse dello Stato.

Non sembra opportuno ai proponenti gravare l'autorità giudiziaria di ulteriori responsabilità che devono far carico, invece, al legislatore.

Per tutte queste considerazioni (notevoli esborsi dell'Erario, tempi oggettivamente lunghi nelle definizioni dei processi, enormi difficoltà nel recupero delle somme erogate) i proponenti ritengono indispensabile addivenire ad una modifica della norma che regolamenta la custodia delle cose sottoposte a sequestro penale e che non possono essere custodite nelle cancellerie o nelle segreterie degli uffici giudiziari e, più in particolare, per quanto riguarda i beni mobili registrati.

Prima di illustrare la presente proposta di legge non si può non mettere in rilievo che l'attuale sistema, nella obiettiva impossibilità di effettuare un serio controllo sulla correttezza dei custodi, favorisce un diffuso commercio di parti di ricambio prelevate dalle auto sequestrate ed affidate alle varie depositarie.

Nessuno, infatti, a distanza di diversi anni potrà mai dimostrare se il tale pezzo meccanico o la tale parte di carrozzeria si trovavano o meno sul mezzo sottoposto a sequestro e praticamente abbandonato per lungo, a volte lunghissimo, tempo.

Per illustrare la presente proposta di legge è necessario partire dagli scopi per i quali può essere disposto un sequestro.

Il primo è quello probatorio. Il secondo è quello di garantire crediti erariali o di privati soggetti passivi di commessi reati (come ad esempio le parti civili).

Indubbiamente il fine probatorio deve essere garantito.

È necessario considerare però che nella generalità dei casi gli accertamenti e le perizie effettuati nell'immediatezza dell'evento-reato sono di per sé sufficienti a mostrare la dinamica del fatto ed a concorrere all'accertamento della verità.

Per contro la lunga conservazione dei veicoli, a cielo aperto, come avviene attualmente, espone gli stessi a tutte le intemperie che sono la causa del loro continuo deterioramento, con la conseguente vanificazione sia dello scopo probatorio che di quello di garanzia dei crediti.

Ne discende, come già detto, che il prolungarsi della custodia presso terzi per tutto l'arco di tempo necessario alla conclusione del processo, rappresenta prevalentemente un inutile esborso di denaro da parte dell'Erario con conseguente danno per la collettività.

Appare quindi necessario che il legislatore, nell'avviare un iter di riforma della normativa in parola, affronti il problema alla radice e non si limiti a proporre mutamenti tariffari più o meno gravosi per la collettività.

Affrontare il problema alla radice significa mutare i modi di custodire quelle cose che non possono essere affidate alle cancellerie o alle segreterie giudiziarie: in particolare, i beni mobili registrati.

Il mutamento che deve riguardare i suddetti beni mobili va concretizzato nel senso che la custodia degli stessi, in caso di sottoposizione a sequestro va affidata agli stessi intestatari dei beni.

L'affidamento sarà effettuato nell'immediatezza del fatto-reato se l'autorità giudiziaria non riterrà di disporre accertamenti peritali, oppure immediatamente dopo la conclusione degli stessi.

Naturalmente al custode così nominato verrà fatto divieto di usare il bene, e la violazione di tale divieto verrà punita con le pene previste dagli articoli 334 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte

a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa) e 335 (violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa) del codice penale.

Dette pene hanno una graduazione da un mese a tre anni di reclusione oltre alla previsione di una pena pecuniaria, e sembrano congrue in relazione alla fattispecie che qui interessa.

Qualora poi l'intestatario del bene mobile registrato non dovesse risultare idoneo ad essere nominato custode a norma dell'articolo 120 del codice di procedura penale, sarà il medesimo a dover indicare un altro soggetto, idoneo, che dichiarerà di assumersi la custodia del bene, naturalmente senza spese per l'Erario.

Nella impossibilità di individuare un altro soggetto, si procederà alla vendita immediata del bene mobile registrato. Il ricavato verrà custodito in un libretto di risparmio fruttifero sino alla definizione del procedimento. Successivamente, a seconda delle ipotesi, verrà consegnato agli aventi diritto o verrà confiscato ed incamerato dall'Erario.

Nell'ipotesi in cui la vendita non dovesse avere buon fine per mancanza di acquirenti, la competente autorità giudiziaria che l'ha disposta, ordinerà l'immediata distruzione del bene evidentemente privo di valore commerciale.

Alla vendita immediata si potrà procedere anche quando l'intestatario del bene mobile registrato dovesse dichiarare di preferire tale soluzione all'assunzione della custodia.

È anche vero però che il legislatore nello sforzo di alleggerire l'opprimente carico di spese di cui è gravato l'Erario dello Stato, ossia il cittadino, non può dimenticare che esistono delle insopprimibili esigenze di giustizia che sicuramente devono prevalere anche sul risparmio del denaro pubblico.

Sembra quindi opportuno, per una fascia di reati che possono presentare particolari esigenze di garanzie probatorie, lasciare al prudente apprezzamento del-

l'autorità giudiziaria se affidare o meno la cosa sequestrata, anche nel caso di bene mobile registrato, alla custodia di terzi.

Di conseguenza, la modifica che qui di seguito si propone non troverà applica-

zione in tutti quei casi in cui il sequestro riguarderà un bene attinente ad un fatto reato, la cui pena massima, senza considerare le attenuanti o le aggravanti, sarà superiore ad anni cinque di reclusione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 259 del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente:

« *Custodia delle cose sequestrate. Beni mobili registrati* ».

2. All'articolo 259 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* Quando le cose sequestrate rientrano nella categoria dei beni mobili registrati l'autorità giudiziaria competente, dopo aver disposto e fatto eseguire, se ritenuti necessari, immediati accertamenti tecnici o peritali, le affida alla custodia dell'intestatario, il quale, all'atto della consegna, è avvertito degli obblighi e delle responsabilità di cui al comma 2. Se l'intestatario del bene mobile registrato non risulta idoneo ad essere nominato custode a norma dell'articolo 120, deve indicare alla competente autorità giudiziaria altro soggetto idoneo il quale, se dichiara di accettare, è avvertito sia di quanto disposto dal comma 2, sia del fatto che non percepirà alcuna somma da parte dell'Era-rio. In mancanza, l'autorità giudiziaria competente dispone la immediata vendita, a mezzo dell'Istituto vendite giudiziarie territorialmente competente, del bene mobile registrato sottoposto a sequestro. La somma ricavata è versata, a cura della cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha ordinato la vendita, su un libretto di risparmio fruttifero presso un istituto bancario indicato della stessa autorità giudiziaria. Alla definizione del processo detta somma, detratte, se dovute, le spese processuali, è consegnata agli aventi diritto, oppure confiscata ed incamerata dall'Era-rio. Quando il bene rimane invenduto dopo due tentativi di vendita, la competente

autorità giudiziaria ne ordina la immediata distruzione.

2-ter. Si può procedere, altresì, alla vendita immediata quando, una volta terminati gli accertamenti tecnici o peritali disposti dalla competente autorità giudiziaria e nulla ostando da parte della medesima, l'intestatario del bene mobile registrato sottoposto a sequestro dichiara di optare per la vendita in luogo di assumersi la custodia. In tale ipotesi si applica quanto disposto al comma *2-bis*.

2-quater. Quando il bene mobile registrato è sottoposto a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria in relazione ad un reato per il quale la pena è superiore nel massimo ad anni cinque di reclusione, si applica quanto previsto ai commi 1 e 2 ».